



**TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
DICIOTTESIMA SEZIONE CIVILE**

Riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati:

dott.ssa Luciana Sangiovanni

Presidente rel.

dott.ssa Cecilia Pratesi

Giudice

dott.ssa Silvia Albano

Giudice

ha pronunciato il seguente

D E C R E T O

nella causa civile di primo grado iscritta al N. R.G. 57427/2019
promossa da:

_____ nata a Lima (Perù), il
CUI: _____ rappresentata e difesa dall'Avv.
Marianosaria Tenuta;

-ricorrente -

MINISTERO DELL'INTERNO - **COMMISSIONE**
TERRITORIALE DI ROMA

- resistente -

e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: riconoscimento protezione internazionale

Vicenda personale, conclusioni della commissione e audizione in giudizio

Con ricorso depositato il 12.9.2019, la Sig.ra _____
_____ ha impugnato il provvedimento emesso in data 15
luglio 2019 e notificato il 13 agosto 2019 con il quale la Commissione
Territoriale per il riconoscimento della Protezione Internazionale di
Roma le ha negato il riconoscimento dello *status* di rifugiato, della
protezione sussidiaria e di altre forme complementari di protezione.
La Commissione Territoriale si è costituita in giudizio chiedendo il
rigetto della domanda.

La ricorrente, innanzi alla Commissione Territoriale, ha dichiarato: (a)
di essere cittadina peruviana, di essere nata e cresciuta a Lima e di

professare la religione cristiana evangelica;^[1] (b) di aver studiato per 11 anni e di aver lavorato in una clinica veterinaria;^[1] (c) di avere una famiglia di origine composta dal padre, residente in Perù, dalla madre e dal fratello, entrambi richiedenti asilo in Italia; (d) che all'età di undici anni subiva una violenza sessuale da parte del cugino; (e) che, anni dopo, decideva di raccontare la violenza ai famigliari ma che i parenti del cugino la incolpavano per quanto successo; (f) di aver passato un periodo di depressione e di aver intrapreso un percorso di supporto psicologico; (g) che il padre era dedito all'alcolismo e che questo rendeva la vita ancora più difficile (h) di aver deciso di raggiungere la madre ed il fratello in Italia per costruire una nuova vita, espatriando regolarmente in data 14 febbraio 2018; (i) di temere, in caso di rimpatrio, di poter nuovamente cadere in depressione e di poter nuovamente incontrare il cugino.

La Commissione Territoriale ha ritenuto credibili tutte le dichiarazioni fornite, ma non ha riscontrato i presupposti per il riconoscimento della protezione internazionale in quanto ha ritenuto il timore manifestato prevalentemente soggettivo, e dunque infondato.

Il giudice delegato, letto il ricorso, esaminata la documentazione depositata, rilevato che non sono stati dedotti fatti nuovi o diversi rispetto a quanto già rappresentato in sede di prima audizione, ha revocato l'audizione fissata per l'udienza del 22.03.2021, dando atto che la causa prospettava questioni di fatto e di diritto che possono essere risolte sulla scorta della documentazione in atti e delle osservazioni scritte delle parti (cfr. Corte EDU 12 novembre 2002, Dory c. Suede, 37; Corte giust. UE 26 luglio 2017, C-348/16, Moussa Sacko, Cass. 21584 2020).

Pertanto la Commissione Territoriale ha già ritenuto interamente credibili le dichiarazioni fornite, dunque, ai fini del decidere, non è stato ritenuto necessario disporre l'audizione della ricorrente.

La ricorrente, per mezzo del difensore, depositava la seguente documentazione in copia: Comunicazione Unilav del 30 novembre 2020 per un rapporto di lavoro a tempo indeterminato per l'azienda contratto di locazione.

ASSENZA DEI REQUISITI PER LA PROTEZIONE INTERNAZIONALE

Sulla base delle dichiarazioni rese dalla ricorrente in sede

amministrativa, il Collegio, come già rilevato dalla Commissione nel decreto impugnato, ritiene che il timore manifestato dalla ricorrente sia meramente soggettivo e dunque infondato.

Infatti, se da un lato emerge chiaramente un vissuto traumatico che ha profondamente influito sulla vita della ricorrente (la violenza subita in tenera età, le difficoltà del contesto familiare dovute all'alcolismo del padre), dall'altro non si ritiene che tali circostanze possano costituire attualmente un rischio di persecuzione o di danno grave rilevate in materia di protezione internazionale.

Sul punto si osserva come la ricorrente abbia dichiarato di non avere avuto più contatti con il cugino dopo la violenza subita, e che, in seguito alla denuncia della violenza alla famiglia, a quest'ultimo sarebbe stato impedito "l'ingresso a casa" (Verb. Comm. Pag.8) e "da quando mia zia ha saputo che mio padre lo voleva uccidere lo ha mandato lontano" (Verb. Comm. Pag.9).

Infine è la stessa ricorrente ad affermare che, in caso di rientro, "qualcosa di grave, come che mi possano fare danni, non credo succeda", e di temere unicamente conseguenze psicologiche "penso che starei di nuovo male dal punto di vista psicologico" (Verb. Comm. Pag.8).

A tal proposito si richiamano le linee guida EASO le quali affermano che: "nel quadro dell'asilo, si può ritenere che la nozione di «timore fondato» comprenda due aspetti, spesso definiti come i suoi elementi «soggettivi» e «oggettivi». L'obiettivo principale della valutazione è di stabilire se il timore sia o meno «fondato» (ossia l'elemento oggettivo). Il timore soggettivo di un richiedente dovrebbe essere comprovato da dati oggettivi per essere considerato «fondato». Poiché la «fondatezza» del timore ai fini del riconoscimento dello status di rifugiato concerne il grado di probabilità che il richiedente subisca persecuzione, essa richiede principalmente una valutazione del rischio effettivo." (Guida pratica dell'EASO: requisiti per poter beneficiare della protezione internazionale, Aprile 2018, https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/EASO-Practical-Guide-for-international-protection_IT.pdf).

Tanto premesso, considerata dunque la natura esclusivamente soggettiva del timore manifestato, è da escludere il riconoscimento in capo alla ricorrente dello status di rifugiato o della protezione sussidiaria nelle forme previste dall'art. 14 lett.a) e b) del dlgs 251/07. Con riferimento all'ipotesi di cui alla lett. c), ossia il rischio effettivo di subire una "minaccia grave ed individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno od internazionale", si osserva come la

situazione del ricorrente vada esaminata alla luce dei diversi elementi insiti nella fattispecie generalizzata (elementi di ordine oggettivo, consistenti nella presenza di violenza indiscriminata, nonché il suo essere legata a un conflitto armato; elementi di ordine soggettivo, consistenti in fattori di individualizzazione del rischio effettivo di subire una minaccia grave e individuale alla vita o alla persona - cfr. Corte di Giustizia dell'Unione Europea, sentenza Elgafaji v. Staatssecretaris van Justitie, 17 Febbraio 2009 e sentenza Diakité v. Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, 30 Gennaio 2014). In merito al luogo di provenienza della ricorrente, dalle fonti consultate, non risulta esserci un conflitto armato interno o internazionale né una situazione di violenza generalizzata che consenta il riconoscimento della protezione sussidiaria ai sensi dell'art 14 lettera c) D.Lgs n. 251/2007, (cfr HRW – Human Rights Watch: World Report 2021 - Peru, 13 January 2021 <https://www.ecoi.net/en/document/2043700.html>, USDOS – US Department of State: Country Report on Human Rights Practices 2019 - Peru, 11 March 2020 <https://www.ecoi.net/en/document/2027483.html>).

PROTEZIONE SPECIALE

Per quanto concerne altre forme di protezione, si ritiene necessario premettere - ai fini della individuazione del contesto normativo di riferimento - che, nelle more del giudizio, è entrato in vigore il D.L. n.130/2020, convertito in legge il 18 dicembre 2020 n. 173 (l'articolo 15, comma 1, prevede che le norme di cui all'articolo 1, comma 1, lettera e) si applicano anche ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del decreto avanti alle commissioni territoriali, al questore e alle sezioni specializzate dei tribunali) che ha ampliato il perimetro delle forme di protezione gradata, in particolare introducendo tra le ipotesi di inespellibilità utili ai fini del riconoscimento della protezione speciale (art. 19 d.lvo 286/98 e 32.3 d.lvo 25/08) il caso in cui l'allontanamento del cittadino straniero dal territorio nazionale possa dare luogo ad una violazione del suo diritto al rispetto della vita privata e familiare.

Si tratta - tra l'altro - della valorizzazione dei percorsi di inserimento compiuti dal cittadino straniero sul territorio nazionale ed, a tal fine, elemento cardine è l'integrazione lavorativa, le significative relazioni a livello personale e sociale intrattenute nel paese di accoglienza nonché i legami famigliari sociali e culturali con il Paese di origine.

Nel caso di specie si osserva come la ricorrente sia espatriata per sfuggire ad una difficile condizione personale e familiare, per poter ricostruire la sua identità personale gravemente minata dall'episodio di violenza subita), raggiungendo la madre ed il fratello in Italia.

La stessa ha dimostrato, nel breve tempo che l'ha vista presente in Italia (tre anni), di essersi pienamente inserita nel contesto sociale nostrano, riuscendo a trovare un lavoro con regolare contratto a tempo indeterminato presso l'azienda (dichiarazione Unilav agli atti), in qualità "di personale addetto alla cura degli animali", che le consente di percepire uno stipendio dignitoso e di vivere con un'idonea soluzione abitativa (contratto di locazione in atti).

Come noto, la Corte EDU non ha fornito una definizione specifica del concetto di "vita privata" ma, mediante la sua giurisprudenza, ha dato indicazioni sul senso e sulla portata del concetto di vita privata ai fini dell'applicazione dell'articolo 8 CEDU.

Sul punto la giurisprudenza europea ha sempre affermato che il concetto di "vita privata" è: "ampio, non suscettibile di una definizione esaustiva (Niemietz c. Germania, § 29; Pretty c. Regno Unito, 61; Peck c. Regno Unito, § 57), e può "abbracciare molteplici aspetti dell'identità fisica e sociale della persona" (S. e Marper c. Regno Unito [GC]). (Paradiso e Campanelli c. Italia [GC], § 159). La nozione di vita privata non è limitata alla "cerchia intima", in cui il singolo può vivere la sua vita personale come crede, e all'esclusione del mondo esterno. Il rispetto della vita privata deve comprendere anche, in una certa misura, il diritto di instaurare e sviluppare relazioni con altri esseri umani (Von Hannover c. Germania (n. 2) [GC], § 95; Niemietz c. Germania, § 29; Botta c. Italia, § 32) e comprendere le attività professionali (Fernández Martínez c. Spagna [GC], § 110; Bărbulescu c. Romania [GC], § 71; Antović e Mirković c. Montenegro, § 42) o commerciali (Satakunnan Markkinapörssi Oy e Satamedia Oy c. Finlandia GC). Poiché la nozione di vita privata abbraccia un'ampissima gamma di questioni, le cause concernenti tale nozione sono state raggruppate in tre grandi categorie (talvolta coincidenti) in modo da fornire una possibilità di classificazione, ovvero: (i) integrità fisica, psicologica o morale, (ii) riservatezza e (iii) identità della persona". (https://www.echr.coe.int/Documents/Guide_Art_8_ITA.pdf).

Alla luce dell'"inserimento sociale" e lavorativo conseguito sul territorio italiano, nonché del suo vissuto familiare traumatico, che ha determinato un allontanamento dal contesto familiare, sociale e culturale del paese di origine, si ritiene che, non emergendo dagli atti alcuna delle condizioni ostative previste dalla norma in esame (per ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica), deve essere riconosciuta alla ricorrente la protezione speciale di cui

all'art. 32 comma 3 d.lvo 25/08 come modificato dal d.l. 130/2020 secondo il paradigma del novellato articolo 19 del D.lgs 286/98. Atteso l'accoglimento della sola domanda subordinata le spese di lite possono dichiararsi irripetibili.

P.Q.M.

Il Tribunale così dispone:

- riconosce il diritto di _____ al rilascio della protezione speciale e dispone trasmettersi gli atti al Questore ai fini del rilascio in favore di parte ricorrente del permesso di soggiorno di cui all'art. 32 comma 3 d.lvo 25/08 come modificato dal d.l. 130/2020;
 - Dichiara le spese di lite integralmente compensate tra le parti
- Così deciso in Roma, il 20.4.2021

La Presidente
Luciana Sangiovanni